

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, PERA, GRECO, CENTARO, PASTORE, SCOPELLITI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BUCCI, CAMBER, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, D’ALÌ, DE ANNA, DI BENEDETTO, FILOGRANA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRILLO, LASAGNA, LAURIA Baldassare, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MANIS, MELUZZI, MUNDI, MUNGARI, NOVI, PIANETTA, RIZZI, SCHIFANI, SCOGNAMIGLIO PASINI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI e VERTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1997

Disciplina delle intercettazioni telefoniche e del segreto istruttorio

ONOREVOLI SENATORI. - È bene premettere che gli spazi di intervento normativo sulla disciplina delle intercettazioni non sono particolarmente ampi e sicuramente (come già per la custodia cautelare) l'effettivo e rigoroso rispetto delle regole esistenti consentirebbe di mantenere l'uso di questo, peraltro indispensabile, strumento di indagine entro limiti compatibili con la tutela delle garanzie individuali.

Tuttavia, accanto ad alcuni possibili miglioramenti della disciplina vigente, potrebbe non essere del tutto inutile inserire delle modifiche che possano svolgere (come già, ancora una volta, per la custodia cautelare), una «funzione manifesto» o, se si vuole, una funzione di «appello», al fine di favorire il riorientamento della prassi verso canoni maggiormente rispettosi dei diritti di libertà dei singoli.

Poiché il bilanciamento tra diritti di libertà dei singoli ed esigenze delle indagini non può essere affidato *in toto* alla valutazione del singolo magistrato, essendo questa una tipica prerogativa del legislatore, bisognerebbe sicuramente dotare di una maggiore determinatezza i presupposti che legittimano la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni: si potrebbe richiedere, ad esempio, la indicazione tassativa dei soggetti le cui conversazioni vanno intercettate, mettendoli in relazione ad uno specifico oggetto di indagine (e se emergessero elementi inattesi, relativi ad altre ipotesi di reato, dovrebbe essere necessaria una nuova, specifica autorizzazione).

In tal modo il giudice per le indagini preliminari potrebbe operare un controllo non astratto sulla necessità di attivare nel caso concreto questo strumento di ricerca della prova, senza accontentarsi, come oggi avviene, dell'appartenenza del reato al «catalogo» (piuttosto ampio) dell'articolo 266

del codice di procedura penale, riducendo il rischio sempre esistente del ricorso sistematico a formule di stile (e sempre naturalmente che i giudici per le indagini preliminari non vengano «sepolti» dalle richieste!).

Si potrebbe, inoltre, assegnare espressamente alle intercettazioni natura sussidiaria, rispetto ad altri mezzi meno invasivi della libertà dell'individuo, obbligando così il giudice a motivare circa la non sufficienza di altri strumenti di indagine e garantendo anche una maggiore possibilità di controllo.

Altro settore sul quale intervenire è sicuramente l'ipocrita regime dei limiti temporali delle intercettazioni che, a fronte del limite iniziale dei quindici giorni, consente proroghe praticamente infinite, senza prevedere presupposti aggiuntivi (come forse sarebbe opportuno) rispetto all'originaria richiesta di autorizzazione che prevede, come fa il comma 3 dell'articolo 267, che la proroga è concessa «qualora permangano i presupposti indicati dal comma 1» e questo sembra un'ovvietà dietro la quale nasconde l'assenza di un reale controllo.

Si tenga presente, tra l'altro, che la maggiore durata dell'intercettazione aumenta di per sé sola l'intensità delle lesioni della libertà del singolo, ma si consideri anche che, inevitabilmente, crescerà il numero delle conversazioni intercettate che non sono rilevanti per le indagini: a tutto ciò dovrebbe corrispondere, indubbiamente, un proporzionale aumento del «peso» delle ragioni che giustificano il protrarsi e l'aggravarsi di una così rilevante intromissione nella libertà del singolo (si badi, anche dei soggetti non indagati).

Si potrebbe pensare ad un termine più esteso, prorogabile solo per ragioni eccezionali e comunque con un tetto massimo in

nessun caso valicabile (non sono infrequenti i casi di intercettazioni che, di proroga in proroga, durano anche diversi mesi!), oppure alla possibilità di disporre (limitate) proroghe a soli fini investigativi con divieto di utilizzazione processuale.

Collegato a ciò dovrebbe essere un intervento migliorativo sul regime dello stralcio delle conversazioni rilevanti, attività demandata al giudice per le indagini preliminari, con la collaborazione eventuale delle parti, ma che (almeno nell'esperienza dei tribunali campani) è del tutto desueta, essenzialmente per l'assoluta impossibilità per il giudice per le indagini preliminari di attendere anche a questa incombenza, il che naturalmente dipende (anche se non principalmente) dall'enorme volume delle intercettazioni, che rende difficile, se non fittizio, il controllo a monte della legittimità delle intercettazioni.

Una segnalazione particolare va fatta in relazione all'utilizzazione di intercettazioni relative agli stretti congiunti dell'indagato che, se utilizzate in dibattimento, eludono totalmente la prerogativa concessa a questi soggetti di potersi astenere nei procedimenti a carico del loro congiunto. La mancanza di un tale divieto di utilizzazione suscita rilevanti perplessità sul piano della legittimità costituzionale, soprattutto se si pensa che un divieto di utilizzazione è, invece, opportunamente previsto per le comunicazioni e le conversazioni dei soggetti elencati nell'articolo 200, comma 1, del codice di procedura penale e relative a fatti conosciuti in ragione del loro ministero, ufficio o professione, e per i quali vige una corrispondente facoltà di astensione.

Assume importanza fondamentale, poi, al fine di ricondurre nell'ambito delle aule giudiziarie la valutazione della responsabilità ed evitare gravissime ripercussioni sulla reputazione, la credibilità e la dignità dei cittadini soggetti ad indagine, l'estensione del segreto istruttorio fino alla chiusura delle indagini preliminari.

Le cronache recenti danno conto di gravissime lesioni alla reputazione degli indagati nei cui confronti le notizie riportate dai *media* instaurano veri e propri processi « in piazza » senza possibilità di validi mezzi di difesa.

La dignità della persona, bene da tutelare in via primaria, viene gravemente colpita, ingenerando nell'opinione pubblica una presunzione di colpevolezza che neppure il più ampio verdetto assolutorio può ribaltare. Il dibattito sui *media* può, altresì, condizionare gravemente la libertà decisionale del magistrato, rendendolo timoroso di decisioni contrarie alle opinioni divenute dominanti sui *media*; ancor più a seguito, come accade di frequente, di pubblici dibattiti.

Inoltre, la pubblicazione di notizie relative alle indagini prima della loro conclusione può favorire un eventuale responsabile non ancora apparso all'orizzonte, che potrà così sottrarsi a provvedimenti restrittivi e far scomparire le prove della sua colpevolezza.

Infine, sono di solare evidenza l'effetto destabilizzante e le ripercussioni sulla fiducia nelle istituzioni, in caso di sottoposizione ad indagine dei titolari di funzioni pubbliche.

Al riguardo, il segreto istruttorio è utile ad evitare sfiducia e delegittimazione pericolose; non certo a limitare l'ambito delle indagini.

In conclusione, va affermato il principio che la partecipazione del cittadino alle vicende giudiziarie, attraverso le notizie dei *media*, deve avvenire nella fase dibattimentale. In essa, infatti, accusa e difesa svolgono i rispettivi ruoli in condizioni di parità. In tal guisa, la possibilità di esaminare le tesi e le prove opposte consente una valutazione obiettiva, utile ad eliminare rischi di strumentalizzazioni nonché di accuse o campagne denigratorie fondate solo sugli elementi di accusa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266; nella richiesta, oltre all'individuazione dei soggetti le cui conversazioni devono essere intercettate, devono essere specificamente indicati i fatti al cui accertamento è finalizzata l'intercettazione e i motivi per cui non è possibile procedere diversamente all'accertamento. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i trenta giorni e può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, solo nel caso in cui dagli elementi di fatto già raccolti tale proroga risulti indispensabile. La durata complessiva non può in nessun caso superare i sessanta giorni».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 271 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 271-bis. - (*Ulteriori divieti di utilizzazione*). - 1. Non possono essere utiliz-

zate le intercettazioni relative a conversazioni e comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 199, con gli stessi limiti in esso indicati e salvo che le stesse abbiano dichiarato di non volersi avvalere della facoltà di astensione».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ed ogni altro atto presupposto sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».

